



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Del Maestro. Tit. 9.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



DEL MAESTRO. TITOLO NONO.

Che i Fratelli obedifchino al Maestro.

FR. ALFONSO DI PORTOGALLO.

Conformi al
lo stat. dello
Sguardo



IGLIORE è l'obediènza, che'l sacrificio: Niuna cosa ancora si troua, che più conferui l'offeruanza della Religione, che la vera, e sincera obediènza, con la quale gli Inferiori sottomettono il collo a' Superiori. E perciò rettamente è stato statuito, e determinato, che tutti i Fratelli

Dell'obediènza, che si debbe al Gran Maestro, veggasi lo stat. 59. delle Prohibit. delle pene.

Gierosolimitani, habbino qual si voglia autorità, siano tenuti per amor del nostro Signor Giesù Christo d'obedire al Maestro.

Dichiaratione dell'Obediènza.

CONSVETVDINE.

2 NELLA Regola si comanda, che'l Fratello obedisca al suo Maestro in ogni cosa; che comandarà, nel che non esclùde la Regola cosa alcuna; nondimeno s'intende, ch'ella habbia i suoi termini, e confini; Percioche niuna co-

La è bene ordinata senza termini, e confini; e questo termine è la Regola, gli Statuti, e le buone consuetudini della Religione; e ciò dimostra lo Statuto, co'l quale si comanda, che tutti i Fratelli siano tenuti d'obedire al Maestro à contemplatione di Christo; Percioche quando il Maestro comanda cosa, che sia fuori di quello, che ha promesso, gli è male, e peccato; e per Christo non si debbe commettere il male, & il peccato, anzi ogni bene; e per questo il precetto della Regola è chiaro, & in questo si termina. La onde è stato determinato, che quando il Superiore fa alcun comandamento, che non sia conforme à gli Statuti, vsi, e consuetudini della Religione, il Fratello debbe dimandare lo Sguardo de' Fratelli: Percioche la nostra obediencia non s'intende d'altra maniera; e non debbiamo essere per l'obediencia astretti, se non quanto la Regola, e le buone consuetudini nostre ordinano; le quali il nostro Superiore ha promesso d'osservare; e s'egli contrauiene al giuramento, non debbe il Fratello obedirlo.

* Conforme al-
lo stat. 3. dello
Sguardo.

Del obedi-
Veggasi lo stat.
5. delle Prohi-
bitione delle pe-
ne, e delle Pen-
e.

Che'l Maestro sia Frate Cavaliero, e di Padre, e Madre Nobili, legitimamente nato.

FR. VGO REVEL.

3 **C**Li è conueniente, che colui, ch'è capo della Militia, porti, & habbi in se stesso la dignità Militare: Quindi è stato ordinato, che niuno possi essere assonto, & eletto Maestro del sacro Spedale di Gierusalemme, che non sia Fratello Cavaliero dell'istesso Ordine dello Spedale; e nato di Padre, e Madre Nobili, e di legitimo matrimonio.

Che'l Maestro eletto assente dal Conuento, non trapassi i termini della commissione datagli dal Conuento.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

4 **S**Tatuiamo, che'l Maestro eletto nelle Parti di Ponente, non possa nella venuta sua in Conuento, per vso publico della

della Religione comprare, o torre à nolito cosa alcuna alle spese del commun Tesoro, o vero pigliare danari da' Riceuitori, o Depositarij della Religione; se non tanto, e quanto dal Consiglio sarà stato commesso, & ordinato. E se trapassará detto ordine, s'intenda, ch'egli l'habbia fatto del suo.

Che le Commende, Dignità, Officij, e Beneficij di colui, che sarà promosso al Magisterio, s'intendino esser vacati.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

- 5 **O**rdiniamo, ch'essendo promosso alcuno de' nostri Fratelli al Magisterio, conseguito, ch'egli haierà per electione il Magisterio, subito s'intendi vacare l'amministrazione delle Commende, Priorati, Bagliaggi, Dignità, & Officij, ch'egli possedeua innanzi, ch'egli hauesse conseguito il Magistrato; la concessione, e prouisione de' quali, ritorni al Maestro, & al Conuento; e si prouedino secondo la forma de' gli Statuti, e delle lodeuoli consuetudini nostre.

Che per la promotione al Magisterio, vi sia il mortorio, e vacante.

IL MEDESIMO MAESTRO.

- 6 **V**ogliamo, che per la promotione d'alcuno al Magisterio, sia il mortorio nel Magisterio, & il vacante nel Priorato, Castellania d'Emposta, Bagliaggio, Commende, e beni dell'Ordine nostro, che possedeua innanzi la sua promotione colui, che sarà promosso al Magisterio.

Quali beni può ritenersi il Maestro dello spoglio del suo Predecessore.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

- 7 **G**li è stato determinato, che'l Maestro, che succede, dello Spoglio del Maestro morto debba pigliare le seguenti cose; cioè del grano, e del vino, quella quantità, che gli è necessaria.

Veggasi abbasso allo stat. 18. di quello Titolo.

necessaria dal giorno dell'elettione sua, fin' al dì del Natale del Signore prossimo seguente; & il restante del frumento, vettouaglie, e vino, peruenga al commun Tesoro; E de' vasi d'argento, siano applicati allo stato del Magisterio, per il Maestro, fin' à sei cento marchi d'argento, e non più. Però de' giocali, pigliarà vna coppa d'oro, & vn vaso da acqua, se si trouarà nello Spoglio, e non altro; E l'altre cose da queste impoi, siano ascritte al nostro commun Tesoro.

Delle Camere Magistrali.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLÉ.

8 Già per il passato da immemorabile tempo in quà, per sostenere, e sopportare il peso del Magisterio dell'Ordine nostro, e perche potesse il Maestro istesso più degnamente, e commodamente rappresentare la Dignità sua, gli furono assegnate, & al Magisterio istesso applicate, e perpetuamente vnite per ogni Priorato, vna Commenda, le quali si chiamano Magistrali; e non si possono mai separare dal detto Magisterio. Suole nondimeno il Maestro affittarle, o darle ad vna certa pensione a' Fratelli à lui ben visti, le quali Commende, sono le seguenti.

Nel Priorato di San Gilio, la Commenda di Pefenas.
 Nel Priorato di Tolosa, la Commenda del Puy Subran.
 Nel Priorato d'Aluergna, la Commenda di Salins.
 Nel Priorato di Francia, la Commenda d'Henault.
 Nel Priorato d'Aquitania, la Commenda del Tempio della Rochella.
 Nel Priorato di Chiampagne, la Commenda di Mets.
 Nel Priorato di Lombardia, la Commenda d'Inuerno.
 Nel Priorato di Roma, la Commenda di Mugnano.
 Nel Priorato di Venetia, la Commenda di Treviso.
 Nel Priorato di Pifa, la Commenda di Prato.
 Nel Priorato di Capoa, la Commenda di Ciciano.
 Nel Priorato di Barletta, la Commenda di Brindisi, e Mar-
 ruggio.

Nel

La locazione, o sia arrédamento delle Camere Magistrali, finisce con la vita del Maestro, se non lo fa con autorità del Capitolo Generale. Percioche nõ può il Maestro pregiudicar al suo Successore. Vedi lo stat. 13. di questo medesimo Titolo.

Nel Priorato di Messina, la Commenda di Polizzi.
 Nel Priorato di Catalogna, la Commenda del Masdeu.
 Nel Priorato di Nauarra, la Commenda de Calchetas.
 Nella Castellania d'Emposta, la Commenda d'Aliaga.
 Nel Priorato di Castiglia, la Commenda d'Olmos, e del
 Viso.
 Nel Priorato di Portogallo, la Commenda di Villacoua.
 Nel Priorato d'Inghilterra, la Commenda di Pescens.
 Nel Priorato d'Alemagna, la Commenda di Buez.
 Nel Priorato di Boemia, la Commenda di Vuladislauia.

Che la Commenda della Finica è Camera Magistrale.

FR. GIO. VALLETTA.

9 **F**Rà le Commende, che sono applicate, e perpetuamente vnite al Magisterio, si debbe contare ancora la Commenda della Finica del Regno di Cipro, anticamente costituita.

Che'l Maestro può fare vn Luogotenente.

FR. PIETRO DI CORNIGLIANO.

10 **P**Vò il Maestro residendo in Conuento, designare, e fare vn Luogotenente, o Vicegerente ad arbitrio, e volontà sua: e può secondo la facultà della sua preminenza, concedergli quell' autorità, che gli piace.

Queste sono le cose, che'l Maestro può concedere a' Fratelli.

CONSVETVDINE.

11 **P**Rimieramente egli può dare loro licenza di poter tenere vesti proprie, & altre masseritie: Similmente di poter andare per deuotione in peregrinaggio, Di mangiare priuatamente nelle proprie Case, Di partirsi di Conuento, Di dare l'habito dello Spedale, Di congregare le Lingue; & a' Bagliui, che possino comandare il bere acqua. Il che non può rimettere alcuno dopo il suono della campana. Percioche questo solamente è rimesso al Maestro.

può anco dar licenza a' Religiosi di donare, veder, & alienare i beni patrimoniali stabili, e d'essi disporre, e testare, secondo lo statuto nuouo dell' Illustriss. Cardin. Gran Maestro, posto in fine del presente volume.

Quali

Quali delitti può perdonare il Maestro.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

- 12 **N**on può il Maestro perdonare ad alcuno, se prima non è condannato; ne à coloro, che sono stati priuati dell'habito in perpetuo, se non di consentimento del Capitolo Generale; il che non si debbe fare senza cagione. Potrà nondimeno il Maestro mutare la pena di coloro, che per hauer cauato sangue ad alcun'altro Fratello, secondo la forma degli Statuti nostri si priuano dell'habito, pur ch'egli ne sia pregato da' Bagliui del Consiglio; & in luogo della priuatione dell'habito, leuare al Delinquente vn'anno d'Antianità, o più; considerate le circostanze, e qualità del delitto, il quale scemamento d'Antianità, torni in vtile de' Fiarnaldi; E questo quando non sia seguita morte, o stroppiamento di membri: Percioch' in questi casi, commandiamo, che gli Statuti si offeruino, come sono scritti.

Che'l Maestro non alieni l'entrate del Magisterio.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

- 13 **S**tatuimo, che le donationi, che farà il Maestro, che farà per l'auenire in ogni tempo delle ragioni, prerogatiue, preminenze, & entrate del Magisterio in pregiudicio de' Successori, siano vane, e che per vigore del presente Statuto le sudette ragioni, preminenze, & entrate, morto che farà il Donatore, subito s'intendino ritornate al Magisterio; se'l Capitolo Generale non hauerà confermate le dette donationi. Il che senza certa scienza, e legitima cagione far non debbe.
- Sotto questo titolo s'intendono anco le locationi, o siano arrendamenti delle Camere Magistrali, veggasi di sopra lo stat. 8. di questo Titolo.

Del Medesimo.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

- 14 **O**rdiniamo, che se'l Maestro trouandosi in infermità conferirà, o concederà ad alcuno in vita, od à tempo, o ve-

ro in qualch'altro modo disporrà d'alcuna delle Camere Magistrali, o d'altri beni applicati, vniti, & incorporati al Magisterio, de' quali gli sia stata concessa licenza dal Capitolo Generale di poter disporre, tale disposizione, e concessione sia di nessun valore; ne possi hauere effetto, se'l Maestro, che tal concessione hauerà fatta, non risanarà di tale infirmità; o non soprauiuerà trenta giorni dopo tal concessione, o disposizione. Il medesimo vogliamo, che s'offerui ne' Priori, e Bagliui circa i Membri delle Camere Priorali, e ne' Commendatori per i Membri delle Commende di miglioramento.

Della Bolla di piombo, e di cera del Maestro.

FR. NICOLO LORGVE.

- 15 **C**Li è statuito, che'l Maestro habbia vna bolla di piombo, nel conio superior della quale, sia scolpita l'immagine della Persona sua, e ch'all'inferior conio di detta bolla, sia aggiunto il conio commune, della quale bolla si serua in ispedire, bollare, & autenticare quelle cose, che per autorità, e preminenza Magistrale faranno da spedirsi. Tenga parimente vna bolla d'argento, con la quale in cera nera si bollino le lettere patenti, e chiuse, e l'altre cose, che sotto tal bolla si fogliono spedire.

Veggasi lo stat. 38. del Consiglio.

Veggasi di sopra lo stat. 38. del Consiglio.

Della prouisione delle vettouaglie, che si debbe fare.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

- 16 **O**Rdiniamo, che i Maestri, che faranno di tempo in tempo, faccino la debita, e necessaria prouisione di miglio, e di frumento, talmente, che secondo la possibilità loro, ve ne sia sempre munitione per vn'anno.

De quattro Cappellani del Palagio Magistrale.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

- 17 **A**Ccioche le sante Reliquie, che sono nel Palagio Magistrale, debitamente siano riuerite, statuimo, che i quattro Cappellani del detto Palagio, vacando il Magisterio,

Veggasi di sopra lo stat. 7. di questo Titolo, & il 2. dell'allogationi.

o vero in assenza del Maestro, celebrino, e facciano assiduamente di giorno, e di notte i Diuini officij, ne più, ne meno, che se'l Maestro fosse presente. E prima, che si partino di Conuento, facciano le carauane, come fin qui è stato osservato.

De' Beni dello Stato del Magisterio.

IL MEDESIMO MAESTRO.

18 **S**Tatuimo, ch'occorrendo il caso della vacatione del Magisterio, il Gran Commendatore, o vero suo Luogotenente, & il Conseruator Conuentuale, insieme con gli altri Commissarij, ch'all' hora faranno dal Consiglio deputati, mediante il solenne giuramento riceuino interamente per inuentario da gli Officiali del Palagio Magistrale, tutti i mobili, che seruiro al Maestro passato, e quelli conseruino ben custoditi; e s'alcuni ne faranno stati leuati, si ritrouino per inquisitione de' Commissarij; & il simile s'offerui intorno le Cavalcature del Maestro, e dello stato del Magisterio. I vasi d'oro, e d'argento appartengono al commun Tesoro, e si cassano tutte le male vsanze introdotte da gli Vfficiali.

In assenza del Maestro, i Reggenti trattino i negotij con deliberatione del Consiglio.

IL MEDESIMO MAESTRO.

19 **O**Rdiniamo ancora, ch'in assenza del Maestro dal Conuento, coloro, che secondo il tempo faranno deputati al governo della Religione, debbano trattare i negotij importanti della Religione, per deliberatione del Consiglio; e sopra quelli prouedere; e similmente per detta deliberatione, la quale si piglia per isquittinio di ballotte, offeruata la forma de gli Statuti, debbano rimouere gli Vfficiali; e mettere altri in luogo loro; e prouedere gli officij, le Commende, e Beneficij, e fare le rimissioni. E quelle cose, che faranno fatte fuori di quest'ordine, s'intendino essere di niun valore.

DE